

II RESPONSABILE D'AREA

Premesso che il Regolamento Edilizio è stato approvato il 30/06/2003 con Delibera di C.C n. 26;

Dato atto che il Regolamento Edilizio è lo strumento urbanistico che, secondo quanto definito dall'art. 29 c1 della L.R. 20/2000 e s.m.i., *“contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano”*;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 279 del 4 febbraio 2010 *“Approvazione dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)”*, ove si prescrive che i Comuni utilizzino nei propri Regolamenti Edilizi le definizioni tecniche uniformi, di cui all'Allegato A della DAL 279/2010;

Rilevato che la Deliberazione Regionale n° 279 del 2010 è un atto di coordinamento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, emanato dalla Regione, e che in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 del 2000, la Regione, attraverso atti di coordinamento tecnico, stabilisce nozioni e definizioni delle grandezze urbanistiche ed edilizie univoche su scala regionale,

Considerato che la DAL 279/2010 è un atto sovraordinato al quale necessariamente i Comuni si devono adeguare, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, ferma restando l'autonomia delle scelte di pianificazione dei Comuni stessi;

Considerato che nel rispetto dell'art. 57 della Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 *“Semplificazione della disciplina edilizia”* i Comuni sono obbligati al recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279;

Presa atto della Circolare prot. n° 0009885 del 15/01/2014, inviata dalla Regione Emilia Romagna a tutti i Comuni avente ad oggetto: *“Operatività, dal 28/01/2014, delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 04/02/2010 n° 279”*;

Ritenuto di dover modificare i contenuti dell'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio adeguandolo ai contenuti e alle disposizioni della DAL RER n. 279/2010 sopra richiamata relativamente alle definizioni tecniche uniformi per l'edilizia e l'urbanistica;

Ritenuto di dover inserire l'art. 2bis al fine di:

- riportare i parametri presenti nelle N.d.A. di PRG ma non contemplati nella DAL 279/2010;
- inserire particolari disposizioni nel calcolo delle superfici per salvaguardare l'immutato dimensionamento del Piano Regolatore Generale e l'applicazione delle definizioni di cui all'art. 2;
- prevedere particolari disposizioni relative alle altezze già contenute nelle norme di PRG vigente;
- prevedere particolari disposizioni relative alle distanze già contenute nelle norme di PRG vigente;

Vista la Relazione illustrativa allegata a corredo del presente atto come Allegato 1 e lo stralcio del Regolamento Edilizio Allegato 2, facenti parte integrante del presente atto;

Ricordato che a seguito dell'adeguamento del R.E. ai parametri regionali occorrerà approvare specifica variante al PRG vigente al fine di estrapolare le definizioni urbanistiche comunali e rimandarle a quelle regionali contenute nel R.E.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 12 co. 2 della Legge Regionale 15/2013, così come sostituito dall'articolo 52 co. 3 della L.R. 28/2013, come comunicato dalla Regione Emilia Romagna con la circolare sopra richiamata, sono fatti salvi gli interventi edilizi diretti per i quali entro il 27/01/2014 sia stato presentato il relativo titolo abilitativo e cioè la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o la comunicazione SCIA o CIA; conseguentemente l'adeguamento dovrà riguardare i titoli abilitativi presentati successivamente a tale data;

Considerato inoltre opportuno escludere dall'adeguamento dei nuovi parametri:

- le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/2002 purché realizzate nel periodo di validità del titolo abilitativo già rilasciato alla data di approvazione della presente delibera;
- tutti i P.U.A./P.U./P.S.A già approvati completi di convenzione o atto unilaterale d'obbligo alla data di approvazione della presente delibera;
- tutti i P.U.A./P.U./P.S.A già approvati alla data di approvazione della presente delibera, la cui convenzione o atto unilaterale d'obbligo siano stipulati (registrati e trascritti) entro il 31/12/2014;

Dato atto che la presente proposta viene presentata alla II Commissione Consiliare ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di CC n 46 del 07/08/2013;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» lo schema della presente deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Pianificazione e governo del territorio";

Vista la Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i.

Vista la DAL 279/2010.

Vista la Legge Regionale 15/2013.

Vista la Legge Regionale 28/2010.

PROPONE

1) Di recepire tutti i contenuti di cui all'Allegato A della DAL n. 279/2010 dal punto 1 al punto 64, dando atto che le corrispondenti definizioni delle norme degli strumenti urbanistici sono conseguentemente sostituite.

2) Di modificare ai sensi degli articoli 57 co.4 e 58 della Legge Regionale 15/2013 il Regolamento Edilizio, artt. 2 e 2 bis adeguandolo all'Allegato A della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 279 del 4 febbraio 2010 *"Approvazione dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)"* costituita dai seguenti testi facenti parte integrante del presente atto:

1. Relazione illustrativa ;
2. Stralcio Regolamento Edilizio art 2 e art 2 bis;

- 3) di dare atto che con detto adeguamento seguirà specifica variante al PRG vigente per le motivazioni in premessa indicate;
- 4) di dare atto che i nuovi parametri e relative definizioni, di cui alla D.A.L. 279/2010, non si applicano:
 - a) alle pratiche edilizie (CIA/DIA/SCIA/PdC) presentate entro il 27/01/2014, purché complete e prive di carenze progettuali, grafiche e documentali, fatto salvo la possibilità di apportare modeste e non sostanziali integrazioni e specificazioni in fase istruttoria.
 - b) alle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/2002 purché realizzate nel periodo di validità del titolo abilitativo già rilasciato alla data di approvazione della presente delibera;
 - c) tutti i P.U.A./P.U./P.S.A già approvati completi di convenzione o atto unilaterale d'obbligo alla data di approvazione della presente delibera.
 - d) tutti i P.U.A./P.U./P.S.A già approvati alla data di approvazione della presente delibera, la cui convenzione o atto unilaterale d'obbligo siano stipulati (registrati e trascritti) entro il 31/12/2014.
- 5) Di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» lo schema della presente deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Pianificazione e governo del territorio";
- 6) di pubblicare sul sito web dedicato al PRG e al Regolamento Edilizio la modifica dell'art. 2 e 2 bis del Regolamento edilizio in formato PDF per una consultazione statica e per l'eventuale riproduzione;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.
- 8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Geom. Ombretta Del Prete.

Il Responsabile Area Governo del Territorio

Arch. Danilo Donati